

REGIME FORFETTARIO - CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA

In base alle norme attualmente in vigore, **NON possono accedere** al regime forfettario i soggetti che:

- Nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
- Utilizzano regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- Hanno la residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- Effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- Esercitano attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività detengono
 - o partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari;
 - o partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- Esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).
- Nell'anno precedente hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e rapporti similari;
- Hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o pensione di importo superiore a 30.000 euro. Tale verifica non va fatta se al 31 dicembre dell'anno precedente il rapporto di lavoro risulta cessato.

Relativamente ai soggetti che già applicano il regime forfettario, il verificarsi di una delle circostanze sopra indicate determina l'obbligo di fuoriuscita dal regime dal **1° gennaio dell'anno successivo**.

Risulta quindi fondamentale procedere alla verifica, in quanto il passaggio al regime ordinario comporta una serie di adempimenti che richiedono un particolare livello di attenzione.

Un solo caso determina **l'uscita immediata dal regime: se i ricavi / compensi percepiti superano 100.000 euro**, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Le verifiche da effettuare con riferimento all'anno 2024

Si raccomanda quindi ai Clienti che aderiscono al regime forfettario (o che ritengono di potervi aderire con riferimento al 2024) di verificare eventuali cause di decadenza, con particolare riferimento all'acquisizione di partecipazioni in società di persone e capitali, alle spese sostenute per lavoro dipendente, all'entità dei redditi da pensione o lavoro dipendente percepiti e al superamento della soglia di fatturato prevista, ovvero 85.000 euro.

Relativamente a questo ultimo punto, le casistiche possibili sono le seguenti:

- a) Contribuente che nel 2023 ha applicato per tutto l'anno il regime forfettario: va verificato che l'ammontare delle fatture incassate nel 2023 (e da incassare da qui al 31.12.2023) non ecceda la soglia

di 85.000 euro.

- b) Contribuente che ha aperto la partita IVA nel 2023 adottando il regime forfettario: va verificato che l'ammontare delle fatture incassate nel 2023 (e da incassare da qui al 31.12.2023) non ecceda la soglia massima consentita, ricavabile dal seguente conteggio: $85.000 * (\text{gg. apertura partita IVA} / 365 \text{ gg.})$. Ad esempio, per un contribuente che ha aperto la partita IVA in data 1° settembre 2023, il conteggio sarà il seguente: $85.000 * (122 / 365) = 28.411 \Rightarrow$ Soglia massima consentita.
- c) Contribuente che nel 2023 ha applicato il regime ordinario e che ritiene di poter aderire al regime forfettario per il 2024: la verifica del rispetto della soglia andrà effettuata in base alle diverse modalità di determinazione del reddito previste, che sono differenti, ad esempio, tra professionisti e imprenditori individuali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Stefano Fontanella

Elisa Fontanella

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all'indirizzo <https://www.studiofontanella.org/news/>

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all'indirizzo mail: info@studiofontanella.org

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.